



Divisione Servizio dati

21 marzo 2022

Regolamento 25-02

Spiegazioni relative alle caratteristiche di rilevazione della statistica del commercio estero

I regolamenti sono disposizioni d'esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale e vengono pubblicati ai fini di un'applicazione uniforme del diritto.

Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto che va oltre le disposizioni legali.

Regolamento 25-02 – 21 marzo 2022

2	Spiegazioni relative alle caratteristiche di rilevazione della statistica del commercio estero	4
2.1	Principio di rilevazione	4
2.1.1	Commercio speciale.....	4
2.1.2	Territorio della rilevazione statistica	4
2.1.3	Oggetto della rilevazione statistica	4
2.2	Procedure.....	5
2.3	Caratteristiche di rilevazione.....	5
2.3.1	Importatore	5
2.3.2	Destinatario.....	5
2.3.3	Esportatore/speditore.....	6
2.3.4	Paese.....	6
2.3.4.1	Paese d'origine.....	6
2.3.4.2	Paese di spedizione	7
2.3.4.3	Paese di destinazione	8
2.3.4.4	Paese d'origine o di destinazione non chiaro.....	8
2.3.5	Codice dei Paesi	8
2.3.6	Imballaggio/mezzo di trasporto	8
2.3.7	Designazione della merce/testo della dichiarazione	9
2.3.8	Numero delle merci.....	10
2.3.8.1	Invii misti	10
2.3.8.1.1	Dichiarazione di invii misti soggetti a dazio (importazione).....	10
2.3.8.1.2	Dichiarazione di invii misti in franchigia di dazio (importazione) o di invii misti all'esportazione	11
2.3.8.1.3	Attribuzione di unità di misura particolari (unità supplementari).....	11
2.3.9	Numeri convenzionali di statistica	11
2.3.10	Massa lorda	12
2.3.11	Quantità doganale.....	12
2.3.12	Massa netta	12
2.3.13	Unità di misura particolari (unità supplementari).....	14
2.3.14	Valore statistico.....	14
2.3.14.1	Valuta di fatturazione.....	14
2.3.14.2	Corso del cambio.....	15
2.3.14.3	Prezzi medi.....	15
2.3.14.4	Casi particolari.....	16
2.3.15	Modo di trasporto	18
2.3.16	Paese d'immatricolazione	19
2.3.17	Numero postale d'avviamento	19
2.3.18	Numero d'identificazione delle imprese (IDI)	20
2.4	Merci commerciali/non commerciali secondo l'elenco delle esclusioni.....	21
2.4.1	Merci commerciali	21
2.4.2	Merci non commerciali	21
2.4.3	Merci non commerciali secondo l'elenco delle esclusioni semplificato.....	22
2.4.4	Elenco delle esclusioni.....	24
2.4.4.1	Esclusioni secondo l'allegato V/Appendice del regolamento (UE) n. 2020/1197	24
2.4.4.2	Ulteriori esclusioni	27
2.4.5	Particolarità concernenti le merci commerciali e quelle non commerciali.....	29
2.4.5.1	Forniture di sostituzione e forniture successive	29
2.4.5.2	Merci di commissione e di consegna	29
2.4.5.3	Rifiuti	29
2.4.5.4	Rilevamento statistico di aerei	30
2.4.5.5	Rilevamento statistico di software/programmi per computer	31
2.4.5.6	Negozi in zona franca di tasse (tax-free-shop).....	32
2.4.5.7	Traffico turistico	32
2.4.5.8	Spese di montaggio e di sviluppo	33

Regolamento 25-02 – 21 marzo 2022

2.4.5.9	Esempi di merci commerciali/non commerciali secondo l'elenco delle esclusioni	33
2.5	Codice d'imposizione e codice delle merci commerciali.....	35
2.5.1	Codice d'imposizione = CI Importazione	35
2.5.2	Codice d'imposizione = CI Esportazione	37
2.5.3	Codici delle merci non commerciali (MNC).....	39
2.5.4	Codificazione per casi speciali, importazione (stato aprile 2016).....	40
2.5.5	Codificazione per casi speciali, esportazione (stato aprile 2016).....	42
2.6	Consegna di giustificativi da parte degli uffici doganali	44

2 Spiegazioni relative alle caratteristiche di rilevazione della statistica del commercio estero

2.1 Principio di rilevazione

2.1.1 Commercio speciale

La statistica svizzera del commercio estero è allestita in base al **principio del commercio speciale**. Secondo quest'ultimo, l'importazione comprende tutte le merci che dopo l'imposizione sono in libera pratica. L'esportazione comprende le merci commerciali svizzere asportate dal territorio doganale.

Definizione di merci commerciali/non commerciali: vedi [cifra 2.4](#).

2.1.2 Territorio della rilevazione statistica

Il territorio considerato per la statistica del commercio estero coincide con il territorio doganale svizzero, ad eccezione dei depositi franchi doganali e dei depositi doganali aperti.

Il territorio doganale svizzero comprende la Svizzera, il Principato del Liechtenstein nonché l'enclave di Büsingen, i depositi franchi doganali come pure i depositi doganali aperti. Ne sono escluse le enclavi doganali svizzere di Samnaun e Sampuoir.

2.1.3 Oggetto della rilevazione statistica

L'**importazione** comprende

- le merci immesse in libera pratica, incluse l'energia elettrica e le merci svizzere di ritorno;
- determinate merci dei seguenti generi di traffico nella zona di confine: traffico forestale nella zona di confine con la Francia ([cifra 3.4.3](#)), altri traffici nella zona di confine che fruiscono della franchigia di dazio o di agevolazioni doganali con la Francia, la Germania, l'Austria e l'Italia ([cifra 3.4.4](#)) e traffico di merci con le zone franche dell'Alta Savoia e del Paese di Gex ([cifra 3.4.8](#));
- l'acquisto di imbarcazioni e velivoli (al di fuori del territorio doganale svizzero) da parte di persone domiciliate o aziende con sede in Svizzera;
- tutte le merci del traffico di perfezionamento ad eccezione di quelle destinate alla riparazione o provenienti dalla riparazione;
- tutte le merci introdotte nel territorio doganale da depositi franchi doganali o depositi doganali aperti.

L'**esportazione** comprende

- le merci esportate, incluse l'energia elettrica e le merci estere di ritorno;
- le merci nazionalizzate, ossia le merci di origine estera importate nel territorio doganale e poi riportate all'estero non modificate o dopo essere state sottoposte a lavorazione;
- determinate merci dei seguenti generi di traffico nella zona di confine: traffico forestale nella zona di confine con la Francia ([cifra 3.4.3](#)), altri traffici nella zona di confine che fruiscono della franchigia di dazio o di agevolazioni doganali con la Francia, la Germania, l'Austria e l'Italia ([cifra 3.4.4](#)) e traffico di merci con le zone franche dell'Alta Savoia e del Paese di Gex ([cifra 3.4.8](#));

Regolamento 25-02 – 21 marzo 2022

- tutte le merci introdotte nei depositi franchi doganali o nei depositi doganali aperti;
- la vendita di imbarcazioni e velivoli (al di fuori del territorio doganale svizzero) a persone domiciliate o aziende con sede all'estero;
- tutte le merci del traffico di perfezionamento ad eccezione di quelle destinate alla riparazione o provenienti dalla riparazione.

Merci non comprese nel commercio speciale:

- le merci non commerciali secondo la [cifra 2.4.2](#)
- le merci oggetto di procedure particolari, ad esempio:
 - merci provenienti o a destinazione di Samnaun e Sampuoir ([cifra 3.4.7](#)) (dichiarazioni doganale d'esportazione in NCTS ed e-dec Esportazione, vedi [dichiarazioni doganali per l'esportazione](#));
 - determinati generi di traffico nella zona di confine: traffico di mercato ([cifra 3.4.1](#)), traffico rurale di confine ([cifra 3.4.2](#)), prodotti del bestiame da alpeggio e da svernamento (pascolo transfrontaliero, [cifra 3.4.5](#)) e traffico di confine di piccole quantità di merci che fruiscono della franchigia di dazio ([cifra 3.4.6](#));
 - merci commerciali in piccole quantità imposte occasionalmente nel traffico turistico mediante dichiarazione verbale o tramite l'applicazione «QuickZoll» ([cifra 1.2 D-102-40*](#));
 - esportazioni di piccole quantità di merce (meno di 100 kg) di valore insignificante (inferiore a fr. 1000), per le quali può essere compilata una dichiarazione doganale d'esportazione semplificata invece di quella elettronica o scritta ([cifra 1.2.3 R-10-10](#));
 - e-dec easy: dichiarazione doganale d'importazione semplificata per piccoli invii nella procedura DA (vedi [Internet FOCBS: e-dec easy](#)).

**Attenzione! Questo link funziona unicamente all'interno dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al seguente indirizzo: stat@bazg.ad-min.ch*

2.2 Procedure

I dati rilevanti sotto il profilo della statistica del commercio estero sono forniti dalle applicazioni doganali dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (e-dec, NCTS ecc.) e da altre fonti (p. es. commercianti di energia elettrica).

Tutti i dati devono soddisfare gli stessi requisiti qualitativi e sono oggetto di periodici controlli a campione orientati ai rischi (plausibilità, analisi dei rischi). I dati validati vengono registrati in una banca dati specifica (banca dati dettagliata della statistica del commercio estero).

2.3 Caratteristiche di rilevazione

2.3.1 Importatore

[Art. 6 cpv. 1 ordinanza sulla statistica del commercio estero](#)

2.3.2 Destinatario

[Art. 6 cpv. 1 ordinanza sulla statistica del commercio estero](#)

2.3.3 Esportatore/speditore

[Art. 6 cpv. 2 ordinanza sulla statistica del commercio estero](#)

2.3.4 Paese

[Art. 10 ordinanza sulla statistica del commercio estero](#)

2.3.4.1 Paese d'origine

[Art. 10 cpv. 2 ordinanza sulla statistica del commercio estero](#)

I dati pubblicati della statistica del commercio estero si basano sul Paese d'origine.

È considerato Paese d'origine quello nel quale la merce è stata interamente ottenuta o fabbricata oppure nel quale è stata effettuata l'ultima trasformazione sostanziale.

Nel caso di imposizioni all'aliquota preferenziale, esso corrisponde al Paese indicato come Paese d'origine nella prova dell'origine.

Casi speciali:

- **Merci originarie di un'unione doganale**

Se il Paese d'origine è conosciuto, è quest'ultimo a dover essere dichiarato.

Nel caso contrario, quale Paese d'origine va dichiarato il Paese di spedizione (vedi [cifra 2.3.4.2](#)).

- **Merci classificate nella medesima voce di tariffa con Paesi d'origine diversi**

In caso di invii di merci provenienti dalla libera circolazione di un determinato Paese di spedizione per i quali dovrebbero essere dichiarati diversi Paesi d'origine, per ogni dichiarazione doganale è possibile dichiarare il Paese d'origine nella seguente maniera semplificata:

- una sola posizione (linea tariffale) per voce di tariffa
- Paese d'origine = il Paese d'origine con la più alta percentuale in valore (valore statistico in franchi) all'interno dell'invio per voce di tariffa.

Le merci non ripartite non devono superare i 5000 franchi per voce di tariffa. Da questa semplificazione sono escluse le merci assoggettate a disposti federali di natura non doganale (DNND) nonché quelle per le quali è stata richiesta l'aliquota preferenziale.

- **Merci dei capitoli 71 e 97**

A causa del carattere particolare di queste merci, ed esclusivamente quando mancano indicazioni chiare, il Paese di spedizione può essere dichiarato come Paese d'origine per:

- oro, argento e altri metalli preziosi secondo le regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato, sotto forma greggia o semilavorata del capitolo 71 della tariffa doganale.
- oggetti d'arte, da collezione e antichità del capitolo 97 della tariffa doganale.

- **Diamanti grezzi**

[RS 946.231.11](#)

Per l'allestimento della statistica secondo l'origine, all'atto dell'importazione di dia-

Regolamento 25-02 – 21 marzo 2022

manti grezzi delle voci di tariffa 7102.1000, 7102.2100 e 7102.3100 va sempre dichiarato il Paese d'origine in cui sono stati estratti dal suolo.

Per altre informazioni sul commercio di diamanti grezzi vedi [D-60-3.5*](#)

Aiuto per la dichiarazione

Dichiarazione del Paese d'origine (imposizione normale o preferenziale)	
<u>Origine secondo il documento di scorta</u>	<u>Paese da dichiarare</u>
Unione doganale e Paese d'origine sconosciuti	Paese di spedizione
Altro	Paese d'origine secondo l'art.10 cpv. 2 dell'ordinanza sulla statistica del commercio estero <u>oppure</u> secondo la prova dell'origine

Esempi vedi [cifra 2.3.4.2](#)

**Attenzione! Questo link funziona unicamente all'interno dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al seguente indirizzo: stat@bazg.ad-min.ch*

2.3.4.2 Paese di spedizione

[Art. 10 cpv. 3 ordinanza sulla statistica del commercio estero](#)

È considerato Paese di spedizione l'ultimo Paese a partire dal quale una merce è stata inviata direttamente in Svizzera, indipendentemente dal fatto che in questo Paese abbiano avuto luogo o meno transazioni commerciali o operazioni atte a modificarne lo statuo legale.

Casi speciali:

- Nel caso di imposizioni all'aliquota preferenziale per le quali deve essere rispettata la regola del trasporto diretto, come Paese di spedizione si deve indicare il Paese d'origine.

Aiuto per la dichiarazione

Dichiarazione del Paese di spedizione	
<u>Genere d'imposizione</u>	<u>Paese da dichiarare</u>
Imposizione normale	Ultimo Paese a partire dal quale la merce è stata inviata direttamente in Svizzera
Imposizione preferenziale <u>senza</u> trasporto diretto	Ultimo Paese a partire dal quale la merce è stata inviata direttamente in Svizzera
Imposizione preferenziale <u>con</u> trasporto diretto	Secondo le disposizioni dell'accordo in vigore

Esempi:

Importazione di manghi dal Perù via il porto di Rotterdam su ordine di un commerciante francese:

- *I manghi rimangono sotto il controllo della dogana e sono spediti con un documento T1 in Svizzera. L'invio non è accompagnato da una prova dell'origine. Il commerciante francese allestisce una fattura per il cliente svizzero:*

Paese d'origine = Perù, Paese di spedizione = Paesi Bassi

- *I manghi vengono spediti in Svizzera con un documento T1. L'invio è accompagnato da una prova dell'origine valida. La merce rimane sotto il controllo della dogana:*

Paese d'origine = Perù, Paese di spedizione = Perù

- *I manghi vengono spediti con un documento T1 in Germania dove sono imposti e immagazzinati. In seguito la merce viene spedita in Svizzera. Il commerciante francese allestisce una nuova fattura per il cliente svizzero:*

Paese d'origine = Perù, Paese di spedizione = Germania

2.3.4.3 Paese di destinazione

[Art. 10 cpv. 1 lett. b e cpv. 4 ordinanza sulla statistica del commercio estero](#)

Paese in cui la merce deve essere utilizzata o perfezionata.

2.3.4.4 Paese d'origine o di destinazione non chiaro

In caso di merci per le quali è necessario dichiarare più di un Paese d'origine o di destinazione ma la cui esatta assegnazione a questi Paesi non è possibile (p. es. deposito all'estero o in Svizzera), è possibile procedere come segue:

- Le quantità imposte possono essere ripartite in percentuale sui diversi Paesi, in funzione dei valori dettati dall'esperienza.
- Le merci soggette a dazio e quelle assoggettate a disposti di natura non doganale sono escluse da questa regolamentazione.

2.3.5 Codice dei Paesi

[Art. 10 cpv. 5 ordinanza sulla statistica del commercio estero](#)

Nelle dichiarazioni doganali il Paese va indicato secondo il codice ISO alfa-2 dell'[elenco dei Paesi per la statistica del commercio estero della Svizzera](#) in Tares.

2.3.6 Imballaggio/mezzo di trasporto

- **Merci imballate**
Indicare riferimenti, numeri, quantità e genere dei colli.
- **Merci non imballate**
Indicare il numero di pezzi o «alla rinfusa».
- **Merci trasportate in contenitori**
Indicare il numero del contenitore.

2.3.7 Designazione della merce/testo della dichiarazione

[Art. 7 ordinanza sulla statistica del commercio estero](#)

La designazione tecnica o quella in uso nel commercio deve essere il più esatta possibile. Come tale s'intende una descrizione corrispondente, ad esempio, a quelle contenute in prospetti specifici, come *computer* (e non apparecchio elettronico), *viti per legno* (e non ferramenta). Nella maggior parte dei casi tale designazione è sufficiente anche per la classificazione tariffale. Spesso una designazione esatta della merce permette inoltre di semplificare il testo della dichiarazione, rendendo superflua una descrizione più estesa.

Se un invio contiene più merci della stessa voce di tariffa, è accettata anche l'indicazione del termine generico della rispettiva voce.

La dichiarazione doganale deve essere redatta in una lingua ufficiale della Confederazione (tedesco, francese o italiano) o in inglese (vedi anche [circolare D-10 – Dichiarazione doganale: designazione della merce chiara e corretta](#)).

Nei seguenti casi vanno indicate delle informazioni aggiuntive nel testo d'imposizione:

- **Rifiuti** ([cifra 2.4.5.3](#))
Indicare lo scopo d'impiego.

Esempio:
Per l'utilizzazione energetica, per l'utilizzazione materiale, per il deposito ecc.
- **Prodotti chimici (medicamenti, adesivi, insetticidi ecc.)**
Indicare la marca o la designazione di fantasia e il genere.
- **Importazione di carrelli elevatori, autoveicoli e roulotte**
Indicare la [marca e la chiave-marca](#) (elenco in Tares, Osservazioni); in e-dec Importazione solo la marca.
- **Deposito pagato per le bottiglie** ([cifra 2.3.14.4](#))
Il deposito pagato per le bottiglie deve essere dichiarato separatamente.
- **Telai/sovrastutture di autocarri** ([cifra 3.7.1](#))
Indicazioni particolari se viene allestita una dichiarazione doganale separata.
- **Invii misti** ([cifra 2.3.8.1](#))
Osservazione «senza ripartizione».
- **Merci non commerciali**
Indicare il genere di merce non commerciale secondo l'elenco delle esclusioni ([cifra 2.4.3](#)).
- **Merci di ritorno**
Le merci di ritorno vanno indicate come tali nella dichiarazione.
- **Traffici speciali (p. es. traffico di perfezionamento o nella zona di confine)**
(indicazioni necessarie secondo la [cifra 3 segg.](#))
- **Invii parziali** ([cifra 2.3.13](#))
Gli invii parziali devono essere indicati come tali e numerati (p. es. invio parziale «2/6» o «2 su 6»).

- **Derrate alimentari composte**
Indicare la marca o la designazione di fantasia e il genere.
- **Altri requisiti posti alla designazione della merce/al testo della dichiarazione**
Vedi [cifra 1.4.5 R-10-00](#).

2.3.8 Numero delle merci

[Art. 7 ordinanza sulla statistica del commercio estero](#)

Il numero delle merci per la statistica del commercio estero corrisponde alla voce di tariffa secondo [Tares](#) (tariffa doganale svizzera).

2.3.8.1 Invi misti

Gli invii¹⁾ che includono merci con voci di tariffa diverse possono essere dichiarati senza ripartizione – ossia secondo una sola voce di tariffa – se le merci non ripartite provengono dallo stesso Paese d'origine (importazione), o sono spedite nello stesso Paese di destinazione (esportazione), delle merci ripartite e non superano i limiti seguenti:

- valore statistico e massa netta per voce di tariffa:
→ 1000 franchi e 1000 kg oppure 1000 unità o 10 pezzi per il capitolo 91
- valore e massa netta complessiva delle merci non ripartite per invio:
→ complessivamente 5000 franchi e 5000 kg

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione appone, nel testo della dichiarazione, l'osservazione «senza ripartizione». Da questa semplificazione sono escluse le merci:

- assoggettate a disposti federali di natura non doganale (importazione/esportazione)
- con origine al di fuori dell'UE, dichiarate con merci di origine UE secondo la [cifra 2.3.4.1](#) (importazione)

Eventuali quantità supplementari (p. es. pezzi) vanno assegnate secondo la [cifra 2.3.8.1.3](#).

1) Dal punto di vista della statistica del commercio estero un invio corrisponde a una dichiarazione doganale.

2.3.8.1.1 Dichiarazione di invii misti soggetti a dazio (importazione)

Se le summenzionate condizioni sono adempiute, le merci possono essere dichiarate senza ripartizione insieme a merci di un'altra voce di tariffa la cui aliquota di dazio è **uguale o superiore** a quella per le merci non ripartite.

Esempio:

Un invio composto di

	Voce di tariffa	Massa netta	Valore	Aliquota normale	Unità suppl.
Stivali di gomma	6401.9200	122 kg	1020.--	56.--	50 (paia)
Rasoi elettrici	8510.1000	32 kg	6080.--	91.--	100 (pezzi)
CD musicali	8523.4900	14 kg	980.--	27.--	250 (pezzi)

è dichiarato come segue:

Regolamento 25-02 – 21 marzo 2022

	Voce di tariffa	Massa netta	Valore	Aliquota normale	Unità suppl.
Stivali di gomma, senza ripartizione	6401.9200	136 kg	2000.--	56.--	50 (paia)
Rasoi elettrici	8510.1000	32 kg	6080.--	91.--	100 (pezzi)

La quantità (numero di pezzi) di CD non viene ripresa (non si tratta di merce dello stesso genere).

2.3.8.1.2 Dichiarazione di invii misti in franchigia di dazio (importazione) o di invii misti all'esportazione

Le merci non ripartite vengono dichiarate insieme alle merci della voce di tariffa con il valore più alto.

2.3.8.1.3 Attribuzione di unità di misura particolari (unità supplementari)

- Le attribuzioni di unità di misura particolari devono essere effettuate solo in seno a gruppi di voci di tariffa comprendenti merci dello stesso genere. L'uguaglianza di genere si limita, di regola, alle voci di tariffa a quattro cifre.
- Nel caso di attribuzioni a gruppi di voci di tariffa che non comprendono merci dello stesso genere non viene applicata alcuna unità di misura particolare.

Esempio 1:

Attribuzione di unità di misura particolari. Calzature delle voci di tariffa 6402.1200–6402.9100: riprendere la quantità di paia.

Esempio 2:

Le sveglie della voce di tariffa 9105.1100 devono essere attribuite alle macchine fresatrici della voce di tariffa 8459.6130: non riprendere la quantità di sveglie.

Eccezioni:

- Uguaglianza di genere tra più voci di tariffa a quattro cifre
Nei capitoli 61 e 62 l'uguaglianza di genere può estendersi a più voci di tariffa a quattro cifre: ad esempio cappotti del capitolo 61 e cappotti del capitolo 62 o camicie (6105) e camicette (6106).
- Uguaglianza di genere tra voci di tariffa a sei cifre
Per alcune voci di tariffa dei capitoli 84 e 85 l'uguaglianza di genere deve essere limitata alla voce di tariffa a sei cifre: ad esempio per le macchine della voce di tariffa 8479.10 o della voce di tariffa 8479.60.

2.3.9 Numeri convenzionali di statistica

[Art. 16 cpv. 4 ordinanza sulla statistica del commercio estero](#)

I numeri convenzionali di statistica sono delle sottoclassificazioni della voce di tariffa, che servono a rafforzare la rappresentatività delle voci di tariffa aventi un ampio campo d'applicazione.

2.3.10 Massa lorda

[Art. 8 cpv. 1 ordinanza sulla statistica del commercio estero](#)

La massa lorda corrisponde al peso lordo. Essa è composta dal peso effettivo della merce e dal peso di tutti gli imballaggi, del materiale di riempimento e dei supporti.

Non fanno parte della massa lorda i mezzi di trasporto propriamente detti, quali i contenitori per il trasporto, i mezzi di trasporto ausiliari riutilizzabili (palette EUR), i dispositivi di ancoramento ecc. Ai sensi di una semplificazione, in occasione dell'esportazione l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini accetta sia i documenti doganali nei quali l'indicazione del peso comprende questi mezzi ausiliari sia quelli nei quali tali mezzi non sono compresi. Importante è che a mano dei documenti si riesca a stabilire il peso dell'invio.

2.3.11 Quantità doganale

La quantità doganale è la quantità determinante per il calcolo dell'importo del dazio. A dipendenza della voce di tariffa e della preferenza (secondo Tares) sono possibili le seguenti quantità:

Aliquota per numero di unità supplementari (p. es. pezzo):	quantità doganale = unità supplementari
Aliquota per 100 kg peso lordo:	quantità doganale = massa lorda o peso netto + tara addizionale (art. 5 ordinanza sulla tara)
Aliquota per 100 kg massa netta:	quantità doganale = massa netta

Quando l'aliquota è stabilita per 100 kg, la quantità doganale dichiarata deve essere arrotondata ai 100 g seguenti ai sensi dell'[articolo 2 capoverso 3 LTD](#).

2.3.12 Massa netta

[Art. 8 cpv. 1 ordinanza sulla statistica del commercio estero](#)

La massa netta corrisponde al peso effettivo della merce, senza imballaggio, senza materiale di riempimento e senza supporto. Le scatole di conserva, le bottiglie, i tubi, le bobine, i supporti eccetera non ne fanno parte. Per le merci imballate va dichiarata la quantità menzionata sugli imballaggi. La massa netta non deve essere confusa con il peso netto secondo l'articolo 1 capoverso 2 dell'[ordinanza sulla tara](#).

Prodotti alimentari in qualsiasi tipo di contenitore

I liquidi che servono esclusivamente a conservare la merce (p. es. salamoia, aceto) non fanno parte della massa netta, indipendentemente dal fatto che siano consumati con la merce imballata o no. Se invece il liquido contiene anche altri ingredienti oltre a quelli necessari alla conservazione (p. es. succo di frutta, salse) ed è parte integrante della pietanza, esso fa parte della massa netta.

Imposizione secondo il peso netto

All'atto dell'imposizione secondo il peso netto occorre dichiarare la massa netta.

Indicazione della massa netta

In generale la massa netta va indicata in chilogrammi con tre decimali dopo la virgola (p. es. 5 g = 0,005 kg, 50 g = 0,050 kg, 1100 g = 1,100 kg).

Elenco del peso medio degli animali per il calcolo della massa netta/lorda

Specie	Voce di tariffa	Peso medio in kg
1. Cavalli, asini, muli e bardotti		
Cavalli	0101.2110/2190	530
	0101.2911/2997	
Puledri	0101.2110/2190	260
	0101.2911/2997	
Asini	0101.3011/3096	135
Muli e bardotti	0101.9010/9099	360
2. Bovini		
Giovani animali	0102.2110/9098	250
Manzi	0102.2110/2999	430
Tori	0102.2110/2999	550
Vacche	0102.2110/2999	560
Buoi	0102.2110/2999	610
Bufali	0102.3110/3999	525
3. Altri animali domestici e da reddito		
Animali della specie suina	0103.1010/9290	110
Animali della specie ovina	0104.1010/1090	40
Animali della specie caprina	0104.2010/2090	40
Cani	0106.1900	10
Gatti	0106.1900	4
Conigli	0106.1900	3
Apiari	0106.9000	5
4. Altri animali		
Animali da maneggio e da parco		
Elefanti	0106.1900	3000
Rinoceronti, ippopotami	0106.1900	2000
Dromedari, giraffe, cammelli	0106.1900	500
Antilopi, zebre	0106.1900	250
Leoni, tigri	0106.1900	220
Orsi	0106.1900	150
Coccodrilli	0106.2000	150
Pantere, ghepardi, puma	0106.1900	70
Gorilla	0106.1100	60
Canguri	0106.1900	50
Scimmie	0106.1100, 0106.1900	15
Animali da pelliccia	0106.1900	
Volpi, linci, nutrie		10
Procioni lavatori		6
Selvaggina di pelo	0106.1900	
Cervi		60
Cinghiali		40
Camosci		30
Caprioli		18

Specie	Voce di tariffa	Peso medio in kg
Marmotte		7
Lepri		3
Scoiattoli e tamia		0.100

2.3.13 Unità di misura particolari (unità supplementari)

[Art. 5 cpv. 2](#) e [art. 8 cpv. 1 ordinanza sulla statistica del commercio estero](#)

Per determinate merci, invece della massa netta o in aggiunta a quest'ultima è necessario dichiarare unità particolari come pezzi, litri, metri o paia (vedi Tares, Mostra dettagli).

Se è richiesto il numero di pezzi, esso deve riferirsi ad articoli interi. Per le parti non sono necessarie indicazioni supplementari, a meno che ciò sia espressamente previsto (p. es. orologi). Per gli invii misti è applicabile la [cifra 2.3.8.1](#). Le merci trasportate allo stato smontato non sono considerate come parti e vanno dichiarate come unità intere.

Per gli invii parziali l'unità di misura particolare deve essere dichiarata una sola volta; ciò possibilmente all'atto della fornitura principale. Per gli altri invii parziali occorre indicare – per motivi tecnico-informatici – la cifra «0» nel rispettivo campo. Gli invii parziali devono essere menzionati come tali nella rubrica «Designazione della merce» (p. es. invio parziale «2/6» o «2 su 6»).

2.3.14 Valore statistico

[Art. 9 ordinanza sulla statistica del commercio estero](#)

Il valore statistico deve essere indicato in franchi interi (i centesimi devono essere arrotondati verso il basso). Esso comprende il prezzo o il valore della merce al luogo di spedizione più le spese di trasporto, d'assicurazione e altre spese, dedotti i ribassi e gli sconti, fino al confine svizzero (senza i tributi all'importazione). [Incoterms](#)* (cifra 2 D-69-23).

Il valore statistico va distinto dal valore IVA, che serve quale base di calcolo per la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto. Il valore IVA è formato dal prezzo o dal valore dei beni più le spese accessorie, come le spese di commissione, d'imballaggio, di trasporto e d'assicurazione fino al luogo di destinazione in territorio svizzero, aumentato dei tributi all'importazione senza IVA.

**Attenzione! Questo link funziona unicamente all'interno dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al seguente indirizzo: stat@bazg.ad-min.ch*

2.3.14.1 Valuta di fatturazione

La valuta di fatturazione va dichiarata sia all'importazione sia all'esportazione. Di seguito i codici previsti:

1. franco svizzero (CHF)
2. euro (EUR)
3. altre valute dell'UE (p. es. BGN, DKK)
4. dollaro americano (USD)
5. altre valute (p. es. GBP, JPY, CNY, CAD)

Se la dichiarazione doganale si riferisce a più fatture con valute differenti, occorre indicare il codice della valuta con il valore più elevato.

Regolamento 25-02 – 21 marzo 2022

Esempio:

	Valuta e codice	Valore in CHF
Fattura 1:	CHF → 1	1000.--
Fattura 2:	GBP → 5	500.--
Fattura 3:	CAD → 5	600.--
Dichiarazione:	altre valute (5)	2100.--

Osservazione: il valore dell'invio deve sempre essere indicato in franchi svizzeri, indipendentemente dalla valuta di fatturazione dichiarata.

2.3.14.2 Corso del cambio

Corso del cambio (cifra 3 R-69-03)

Per la conversione in franchi svizzeri del prezzo in valuta estera è determinante il corso del cambio (vendita) dell'ultimo giorno di borsa prima della nascita dell'obbligo di pagare l'imposta. I singoli corsi sono disponibili elettronicamente in Internet alla rubrica Informazioni doganali per ditte, Corsi dei cambi (vendita).

Per la conversione in caso di esportazione è possibile ricorrere anche ai corsi dei cambi seguenti:

- corsi medi mensili pubblicati dall'Amministrazione federale delle contribuzioni AFC (OIVA; RS 641.201);
- un corso di cambio interno per le imprese facenti parte di un gruppo, alle seguenti condizioni:
 - l'impresa è registrata presso la sezione Informazioni statistiche (formulario d'avviso);
 - il corso di cambio applicato e tutta la documentazione relativa al suo calcolo vengono messi a disposizione, su richiesta, delle autorità doganali.

Un repertorio delle imprese registrate* è a disposizione per impiego interno all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini¹.

**Attenzione! Questo link funziona unicamente all'interno dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al seguente indirizzo: stat@bazg.admin.ch*

2.3.14.3 Prezzi medi

I prezzi medi sono valori di riferimento utilizzati quando non sono fornite indicazioni attendibili sul valore statistico. A tale proposito consultare le istruzioni della D-69-22*:

- Automobili cifra 2*;
- Aeromobili e loro manutenzione cifra 3*;

¹ Link: \\vf00105a.adb.intra.admin.ch\ezv_os\$\os\9\1\1\1\18055\911.1-03-01 Konzernkurse\911.1-03-01-00 Généralités\Konzernumrechnungskurse.xlsx

Regolamento 25-02 – 21 marzo 2022

- [Cani](#) cifra 4*;
- [Trofei di caccia](#) cifra 5*;
- [Prodotti a base di oli minerali](#) cifra 6*;
- [Cavalli](#) cifra 7*;
- [Imbarcazioni](#) cifra 8*;
- [Stampati pubblicitari](#) cifra 9*;
- [Selvaggina, salmone e halibut](#) cifra 10*.

Altri:

in base ai [valori medi all'importazione/valori medi all'esportazione](#) dei dati più recenti del commercio estero della Svizzera pubblicati (Swiss-Impex).

**Attenzione! Questo link funziona unicamente all'interno dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al seguente indirizzo: stat@bazg.ad-min.ch*

2.3.14.4 Casi particolari

- **Imposizione all'importazione a seguito del regime di transito**
Va ripreso il valore statistico in franchi svizzeri dichiarato nella dichiarazione per il regime di transito.
- **Imposizione all'importazione a partire da deposito franco doganale**
Va dichiarato il valore determinante al momento dell'uscita dal deposito (valore della merce più costi di deposito).
- **Valore statistico per le bevande**
Per le bevande occorre tenere presente che il valore delle bottiglie, delle lattine e dei contenitori analoghi fa parte del valore statistico.
Per quanto concerne le bottiglie, è irrilevante che si tratti di bottiglie riutilizzabili o no. Per contro, il valore dei fusti e delle casse non è parte integrante del valore statistico.

Il deposito pagato per le bottiglie deve essere dichiarato separatamente nella rubrica «Designazione delle merci».
- **Leasing (caso particolare [leasing di aerei](#), cifra 11 R-69-02)**
Le disposizioni che seguono concernono esclusivamente le operazioni di leasing transfrontaliere. Si distingue tra leasing finanziario e noleggio.

Leasing finanziario:	di regola, trasferimento di proprietà (noleggio/acquisto). Il valore statistico della merce deve figurare nella statistica del commercio estero unitamente agli altri dati statistici. I costi del leasing (interessi, tasse) non fanno parte del valore statistico, dato che sono rilevati separatamente nella bilancia dei pagamenti.
Noleggio:	messa a disposizione di una merce in vista del suo impiego, per una durata determinata e dietro pagamento di una pigione, senza successivo trasferimento di proprietà.

	<p>Se la durata dell'impiego temporaneo non supera i 24 mesi, le merci prese a nolo non sono rilevate nella statistica del commercio estero (elenco delle esclusioni, lett. c). Eccezione: Per aerei e navi non esiste un limite di tempo.</p> <p>Le merci con una durata dell'impiego inferiore a 24 mesi (aerei e navi senza limite di tempo) figurano nella bilancia dei pagamenti tra le altre prestazioni di servizio.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- **Fatture proforma**

Come tali s'intendono tutte le fatture che non hanno carattere definitivo o che non costituiscono la base di un credito da saldare (p. es. fatture stese unicamente per scopi doganali).

Una fattura proforma può essere stesa:

- nel traffico di perfezionamento
- per merce ceduta in base a un contratto di consegna o di commissione
- quando la fattura definitiva non è disponibile
- quando la fatturazione non è d'uso (invii di regali)
- per forniture tra società madre e società affiliate

Il calcolo e il controllo del valore statistico di merci corredate di fatture proforma si fondano sulle disposizioni generali di questa cifra. Le fatture proforma contengono spesso preziose indicazioni sul genere di operazione (merci di ritorno, merci destinate alla riparazione o provenienti dalla riparazione, forniture di sostituzione ecc.). Il trattamento delle merci commerciali/non commerciali così fatturate è spiegato alla [cifra 2.4](#).

- **Software**

Il valore statistico comprende il valore del programma, il valore del supporto di dati e eventuali diritti di licenza ([cifra 2.4.5.5](#)).

- **Invii di ditte di corriere**

Per le importazioni di invii di corriere, quale valore statistico deve essere dichiarato il valore determinante per l'IVA.

- **Traffico di perfezionamento, merci destinate alla riparazione o provenienti dalla riparazione, merci di ritorno**

Vedi [cifra 2.5.4](#) (importazione) rispettivamente [2.5.5](#) (esportazione)

- **Arnesi speciali**

Gli arnesi speciali acquistati o fabbricati appositamente per eseguire un ordine di fabbricazione sono considerati parte della fornitura dei beni costruiti con essi. È irrilevante che gli arnesi dopo l'esecuzione dell'ordine di fabbricazione siano consegnati o meno al destinatario della prestazione ([art. 31 OIVA](#)). Se i beni fabbricati con l'arnese speciale vengono esportati, l'esenzione dall'imposta (ai sensi dell'[art. 23 cpv. 2 n. 1 LIVA](#)) si applica all'arnese speciale, anche se rimane in Svizzera (vedi anche [Info IVA 04](#) cifra 4.2.4). Anche le spese per gli arnesi speciali sono parte integrante del valore

Regolamento 25-02 – 21 marzo 2022

statistico dei beni costruiti ed esportati e vanno indicate nella dichiarazione d'esportazione come fattore di prezzo. Questo vale a prescindere dal fatto che il produttore calcoli le spese nel prezzo, le indichi nella fattura come voce separata o metta separatamente in conto gli arnesi speciali.

Se le spese per gli arnesi speciali non sono incluse nel prezzo dell'articolo (fattura come articolo separato o fattura separata), questi devono essere indicati separatamente nella dichiarazione d'esportazione (ad esempio nella descrizione della merce).

Se i beni costruiti vengono esportati in più invii e il produttore fattura gli arnesi speciali separatamente (come importo separato o fattura separata), vi sono le seguenti possibilità:

- le spese per l'arnese speciale vengono suddivise sul valore statistico di ogni dichiarazione d'esportazione dei beni costruiti con tale arnese;
- al momento della prima dichiarazione d'esportazione, quindi dopo la fatturazione dell'arnese speciale, le spese per tale arnese vengono aggiunte al valore dei beni costruiti.

Se l'arnese speciale viene esportato dopo la conclusione dell'ordine di fabbricazione, il valore statistico corrisponde a quello di mercato (valore attuale) dell'arnese utilizzato, franco dogana svizzera. Le esportazioni di arnesi speciali devono sempre essere dichiarate come merce non commerciale.

**Attenzione! Questo link funziona unicamente all'interno dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al seguente indirizzo: stat@bazg.admin.ch*

2.3.15 Modo di trasporto

È considerato modo di trasporto il mezzo utilizzato in occasione del passaggio fisico del confine.

Possono essere utilizzati i seguenti modi di trasporto:

20	traffico ferroviario
30	traffico stradale
40	traffico aereo
70	pipeline
80	traffico per via d'acqua
90	propulsione propria

Casi speciali:

- **Trasporto combinato strada-rotai**
Se il passaggio del confine avviene per ferrovia, occorre indicare il codice del modo di trasporto previsto per il traffico ferroviario.

- **Carichi aerei vincolati a manifesto**

Per i carichi aerei vincolati a manifesto deve essere indicato il modo di trasporto utilizzato per il passaggio del confine. Se al momento dell'imposizione doganale il mezzo di trasporto non è noto, occorre indicare «Traffico aereo».

- **Pipeline (condotte)**

Sono considerate pipeline tutte le condotte installate in modo definitivo, indipendentemente dal fatto che servano per il trasporto di gas, petrolio, acqua, gas liquido eccetera.

Gli impianti fissi, come i nastri trasportatori per la sabbia, la ghiaia eccetera nonché le linee elettriche sono equiparati alle pipeline.

- **Trasferimento**

Il semplice trasferimento all'interno dell'area doganale per raggiungere il mezzo di trasporto previsto per il passaggio del confine non è preso in considerazione.

- **Propulsione propria**

Il modo di trasporto «propulsione propria» deve essere dichiarato per:

i veicoli di ogni genere (stradali, aerei, ferroviari e per via d'acqua) che per essere imposti attraversano il confine doganale con la propria propulsione.

Esempi:

- *un veicolo privato nuovo acquistato in Germania viene condotto dall'acquirente attraverso il confine e dichiarato per l'imposizione;*
- *un autocarro svizzero è dichiarato per l'imposizione all'esportazione in Italia per la costruzione di un impianto di miscelazione di cemento. Un impiegato del proprietario del veicolo lo porta oltre il confine;*
- *un aereo proveniente dagli Stati Uniti acquistato da una compagnia aerea svizzera attraversa il confine per via aerea ed è imposto all'importazione presso l'aeroporto di Zurigo.*

2.3.16 Paese d'immatricolazione

Nel traffico stradale la nazionalità del mezzo di trasporto deve essere indicata nelle apposite rubriche secondo il codice dei Paesi ISO alfa-2.

Se il veicolo trattore e il rimorchio sono muniti di targhe di controllo di Paesi diversi, va dichiarato il Paese indicato sulla targa di controllo del veicolo trattore.

Per i veicoli con targhe di controllo del Principato del Liechtenstein va inserito il codice ISO alfa-2 della Svizzera.

2.3.17 Numero postale d'avviamento

All'**importazione** il numero postale d'avviamento deve essere indicato secondo l'indirizzo del destinatario, mentre all'esportazione secondo l'indirizzo dell'esportatore (speditore). In caso di dichiarazioni doganali collettive con più destinatari va indicato il numero postale d'avviamento del destinatario cui è destinata la maggior quantità di merce. Per le merci, in particolare quelle di gran consumo, che non sono inviate all'indirizzo del destinatario ma in un altro luogo, ad esempio in un deposito, va indicato il numero postale d'avviamento di quest'ultimo.

Esempio:

Un invio contenente 2000 kg di prodotti chimici è dichiarato per l'imposizione definitiva all'importazione. L'importatore è la Chimie en Gros SA, 1204 Ginevra. La merce è tuttavia destinata alla filiale Grosschemie AG, 3186 Dürdingen.

Quale destinatario deve essere indicata la filiale di Dürdingen.

All'**esportazione** fa stato il numero postale d'avviamento del luogo di spedizione effettivo e non quello della sede aziendale. Se, per ragioni amministrative, una società vuol far figurare la sua sede nella dichiarazione d'esportazione, il numero postale d'avviamento e il luogo di spedizione effettivo devono essere indicati come c/o nell'ultima riga dell'indirizzo.

2.3.18 Numero d'identificazione delle imprese (IDI)

[Art. 6 ordinanza sulla statistica del commercio estero](#)

Il numero d'identificazione delle imprese ([IDI](#)) deve essere indicato nelle rubriche «Importatore» e «Destinatario» (e-dec Importazione) nonché nella rubrica «Speditore» (e-dec Esportazione e NCTS Esportazione) della dichiarazione doganale (vedi [Bollettino informativo IDI](#)).

Importante: nella rubrica «Speditore» si deve indicare l'IDI dell'esportatore (motivo: all'esportazione è disponibile unicamente una rubrica per l'indirizzo dell'esportatore/dello speditore).

L'IDI può essere consultato nel registro IDI (uid.admin.ch).

Eccezioni:

Se il luogo di destinazione/spedizione secondo la [cifra 2.3.17](#) non è identico all'indirizzo del destinatario/dell'esportatore, l'IDI e l'indirizzo del destinatario/dell'esportatore devono essere indicati come segue:

Importazione

Il destinatario finale non è conosciuto al momento della compilazione della dichiarazione doganale (p. es. fornitura di merci in un deposito):

- destinatario: indirizzo dell'importatore, indirizzo e NPA del primo luogo di destinazione come c/o nell'ultima riga dell'indirizzo
- IDI dell'importatore

Esempio:

*Versandhaus AG
8500 Frauenfeld
c/o Lager Ostschweiz
9000 St. Gallen*

IDI di Versandhaus AG, 8500 Frauenfeld

Il destinatario è conosciuto al momento della compilazione della dichiarazione doganale e il primo luogo di destinazione è un deposito, un cantiere, eccetera:

- destinatario: indirizzo del destinatario, indirizzo e NPA del primo luogo di destinazione come c/o nell'ultima riga dell'indirizzo)
- IDI del destinatario, se esiste, altrimenti l'IDI dell'importatore

Regolamento 25-02 – 21 marzo 2022

*Esempio:
Beuret Constructions
2800 Delémont
c/o Dépôt Central
2560 Nidau*

IDI di Beuret Constructions, 2800 Delémont

Diversi destinatari (dichiarazione doganale collettiva):

- destinatario: indirizzo del destinatario al quale è destinata la quantità più grande di merce (peso lordo)
- IDI del destinatario al quale è destinata la quantità più grande di merce

*Esempio:
Diversi destinatari
Totosport SA
6900 Lugano*

IDI di Totosport SA, 6900 Lugano

Esportazione

Esportazioni di merci a partire da un deposito:

- mittente: indirizzo dell'esportatore, indirizzo del deposito e NPA del luogo di spedizione effettiva come c/o nell'ultima riga dell'indirizzo)
- IDI dell'esportatore

*Esempio:
Robert-Pharma SA
Route de Genève 3, 1260 Nyon
c/o Lager Muttenz
4132 Muttenz*

IDI di Robert-Pharma SA, 1260 Nyon

2.4 Merci commerciali/non commerciali secondo l'elenco delle esclusioni

2.4.1 Merci commerciali

Tutte le merci imposte all'importazione o all'esportazione che non figurano esplicitamente nell'elenco delle esclusioni sono considerate merci commerciali e sono riprese nella statistica del commercio estero.

2.4.2 Merci non commerciali

Sono considerate merci non commerciali le merci che figurano nell'elenco delle esclusioni. Queste merci sono escluse dalla statistica del commercio estero.

Le merci non commerciali devono essere contrassegnate come tali. Il motivo deve essere indicato con una parola chiave nel testo della dichiarazione (parole chiave secondo la [cifra 2.4.3](#)).

2.4.3 Merci non commerciali secondo l'elenco delle esclusioni semplificato

L'elenco ufficiale delle esclusioni figura alla [cifra 2.4.4](#). L'elenco semplificato qui appresso serve come mezzo ausiliare alle persone soggette all'obbligo di dichiarazione e al personale doganale. Le merci/categorie di merci considerate non commerciali sono elencate in ordine alfabetico (la parola chiave è sottolineata). I termini più importanti sono evidenziati in **grassetto**. Alla fine di ogni paragrafo si rimanda *in corsivo* all'elenco delle esclusioni della [cifra 2.4.4](#).

- Accessori funebri e oggetti destinati alla manutenzione e all'ornamento di sepolture e monumenti funebri, sempre che non siano oggetto di una transazione commerciale; *n*).
- Oggetti in circolazione nell'ambito dell'assistenza amministrativa o giudiziaria; *y*).
- Bare con defunti; *n*).
- **Beni in prestito**, se la durata dell'uso temporaneo non è superiore a 24 mesi; *c*).
- **Beni umanitari di soccorso**, sempre che si tratti di donazioni o forniture gratuite da parte di enti assistenziali, comprendenti merci di diverso genere (p. es. derrate alimentari, tessili, calzature, giocattoli ecc.) per le quali, secondo la voce di tariffa rilevante, non esistono specifiche indicazioni di peso (unità supplementari) e valore; *u*).
- Prodotti del bestiame da alpeggio e svernamento (prodotti del passaggio transfrontaliero di animali per il pascolo); *v*).
- **Campioni** e modelli **di merci** nonché presentazioni modello (campionari), sempre che non siano oggetto di una transazione commerciale; *g*).
- Recipienti e **contenitori per il trasporto** riutilizzabili, sempre che non siano oggetto di una transazione commerciale; *t*).
- Corredi nuziali, sempre che non siano oggetto di una transazione commerciale; *m*).
- Merci **destinate a prove**, sempre che non siano oggetto di una transazione commerciale; *g*).
- Merci **destinate a test**, sempre che non siano oggetto di una transazione commerciale; *g*).
- **Documenti commerciali**; *r*).
- Doni a capi di Stato, membri del governo o del parlamento; *q*).
- **Effetti di diplomatici**; *d*).
- **Equipaggiamento professionale**, se la durata dell'uso temporaneo non è superiore a 24 mesi; *c*).
- Fascette per scopi fiscali, sempre che non siano oggetto di una transazione commerciale; *b*).
- **Francobolli** della voce di tariffa 9704, destinati all'ammissione temporanea o provenienti da tale regime oppure destinati allo scambio, sempre che non siano oggetto di una transazione commerciale; *s*).

- **Invi di regali**, sempre che non siano oggetto di una transazione commerciale; *q*).
- **Masserizie di trasloco**, sempre che non siano oggetto di una transazione commerciale; *m*).
- **Materiale aziendale (da imprenditore)**, se la durata dell'uso temporaneo non è superiore a 24 mesi; *c*).
- **Merci del perfezionamento successivo**, per le quali è necessario presentare una nuova dichiarazione doganale secondo la [cifra 9.1 R-10-70](#) (non è fatto riferimento all'elenco delle esclusioni ufficiali della [cifra 2.4.4](#) poiché si tratta di una specificità nazionale); *k*).
- **Merci in locazione**, se la durata dell'uso temporaneo non è superiore a 24 mesi; *c*).
- **Merci noleggiate** (operate-leasing), se la durata dell'uso temporaneo non è superiore a 24 mesi (la durata dell'uso temporaneo non è pertinente per gli aerei e le navi, vedi [cifra 2.3.14.4](#)); *c*)
- **Mezzi di lancio (veicoli)** di veicoli spaziali; *i*).
- Merci destinate a **missioni all'estero** dell'Esercito svizzero; *d*).
- Merci da o per **negozi in zona franca di tasse** svizzeri; vedi anche [cifra 2.4.5.6](#); *w*).
- Materiale, provviste e oggetti da viaggio, compresi gli articoli sportivi, destinati ad uso e consumo personale, che accompagnano, precedono o seguono il viaggiatore (**oggetti d'uso personale/effetti personali**) sempre che non siano oggetto di una transazione commerciale; *m*).
- **Oggetti di equipaggiamento** per ambasciate svizzere all'estero, esportati mediante corriere diplomatico per ordine del DFAE; *d*).
- **Oggetti ereditati**, sempre che non siano oggetto di una transazione commerciale; *m*).
- **Premi d'onore**, onorificenze, ordini, medaglie e oggetti ricordo, sempre che non siano oggetto di una transazione commerciale; *o*).
- **Prodotti farmaceutici** utilizzati in occasione di manifestazioni sportive internazionali, sempre che non siano oggetto di una transazione commerciale; *p*).
- Prodotti impiegati nel quadro di misure comuni straordinarie ai fini della **protezione** delle persone o **dell'ambiente**; *u*).
- Merci diventate inutilizzabili e non utilizzabili commercialmente (**rifiuti** non riciclabili), destinate allo smaltimento mediante distruzione, deposito definitivo o altre operazioni, sempre che non siano oggetto di una transazione commerciale (non vengono utilizzate come materie prime secondarie per il recupero di materie prime, per la fabbricazione di nuovi prodotti o per l'utilizzazione dell'energia); vedi anche [cifra 2.4.5.3](#); *x*).
- Merci destinate alla riparazione o provenienti dalla **riparazione** (compresi i costi della riparazione e il materiale nuovo); vedi anche [cifra 3.2.2](#); *h*).
- Provviste per **ristoranti di bordo**; *w*).

Regolamento 25-02 – 21 marzo 2022

- **Software individuali** (realizzati in base alle esigenze di un cliente; nessun prodotto standardizzato); vedi anche [cifra 2.4.5.5](#); e).
- **Stampati pubblicitari**, istruzioni per l'uso, listini dei prezzi e altri articoli pubblicitari, sempre che non siano oggetto di una transazione commerciale; g).
- **Strumenti di pagamento** aventi corso legale (banconote, assegni), sempre che non si tratti di ristampe; b).
- Merci del traffico di confine di piccole quantità di merci; v).
- Merci del traffico di mercato in franchigia di dazio; v).
- Traffico rurale e forestale di confine; v).
- Urne funerarie con le ceneri dei defunti; n).
- Merci destinate all'uso o al consumo da parte di un capo di Stato estero durante il suo soggiorno in Svizzera; d)
- Merci destinate all'uso ufficiale di missioni permanenti presso [organizzazioni internazionali aventi la loro sede in Svizzera](#) (cifra 1.7.4 D-18)* o [all'estero](#) (cifra 1.7.5 D-18)*; d).
- **Valori** (azioni, obbligazioni ecc.), sempre che non si tratti di ristampe; b).

**Attenzione! Questo link funziona unicamente all'interno dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al seguente indirizzo: stat@bazg.admin.ch*

2.4.4 Elenco delle esclusioni

L'elenco delle merci e dei movimenti esclusi dalla statistica del commercio estero si fonda sulle direttive dell'UE e dell'ONU. Esso consta di due parti:

- le merci e i movimenti esclusi dalla statistica del commercio estero secondo l'allegato V/Appendice del [regolamento \(UE\) n. 2020/1197](#);
- le merci e i movimenti esclusi in base alle direttive dell'UE, dell'ONU o alla prassi nazionale.

Le esclusioni si applicano sia all'importazione che all'esportazione.

2.4.4.1 Esclusioni secondo l'allegato V/Appendice del regolamento (UE) n. 2020/1197

Spiegazioni:

- la numerazione e le denominazioni contenute nel regolamento dell'UE sono riprese in **grassetto**;
- le aggiunte e le precisazioni nazionali sono indicate in *corsivo* subito dopo il testo dell'UE;
- la prassi in uso in Svizzera è riportata all'interno di riquadri quando diverge dalle direttive dell'UE.

Nel quadro dell'accordo bilaterale, il [regolamento \(UE\) n. 2020/1197](#) si applica alla statistica del commercio estero della Svizzera. L'allegato V/Appendice del regolamento definisce le esclusioni di cui ai punti a)–k).

a) Oro detto monetario;

Merci della VT 7108.2000

L'oro, l'argento e le monete delle VT 7106.9100, 7108.1200, 7118.1000, 7118.9010, 7118.9020 e 7118.9030 devono essere dichiarati come merci commerciali.

b) strumenti di pagamento aventi corso legale e valori, compresi i pagamenti per servizi quali l'affrancatura, le imposte o i canoni;

Banconote, assegni, azioni, obbligazioni, fascette per scopi fiscali eccetera aventi corso legale; valori postali per l'affrancatura, al massimo al valore facciale.

Le ristampe vanno per contro rilevate.

c) merci destinate ad un uso temporaneo o dopo tale uso (ad esempio locazioni, prestiti, leasing operativi), purché siano rispettate cumulativamente le seguenti condizioni:

- non è prevista né è stata effettuata alcuna lavorazione,
- la durata prevista dell'uso temporaneo non è stata o non sarà superiore a 24 mesi,
- non è stato effettuato alcun cambio di proprietà né si prevede che avvenga;

Ne fanno parte:

- *il leasing operativo (noleggio); la durata dell'uso temporaneo non è pertinente per gli aerei e le navi, vedi [cifra 2.3.14.4](#)*
- *la merce in locazione o prestito;*
- *l'equipaggiamento professionale e il materiale aziendale, reimportati o riesportati dopo l'uso temporaneo.*

Deve essere riconoscibile come leasing finanziario. Il leasing di aerei costituisce un caso particolare (vedi [cifra 2.4.5.4.](#)).

d) merci che circolano tra:

- lo Stato membro e le sue zone franche territoriali in altri paesi terzi, e
- lo Stato membro di accoglienza e le zone franche territoriali di altri paesi terzi o di organizzazioni internazionali.

Le zone franche territoriali comprendono le ambasciate e le forze armate nazionali stazionate al di fuori del territorio del paese d'origine;

Merci che beneficiano dell'immunità diplomatica e consolare o simile;

Ne fanno parte:

- gli effetti di diplomatici;
- gli oggetti di equipaggiamento per ambasciate svizzere all'estero, esportati mediante corriere diplomatico per ordine del DFAE;
- le merci destinate all'uso ufficiale di missioni permanenti presso [organizzazioni internazionali aventi la loro sede in Svizzera](#) (cifra 1.7.4 D-18)*, o [all'estero](#) (cifra 1.7.5 D-18)*;
- le merci destinate all'uso o al consumo da parte di un capo di Stato estero durante il suo soggiorno in Svizzera;
- le merci destinate agli impieghi dell'Esercito svizzero all'estero (truppe di pace svizzere sotto il comando dell'ONU come caschi blu, Swisscoy ecc.).

e) beni che veicolano informazioni personalizzate, software compreso;

Ne fanno parte:

- i software individuali (ovvero realizzati in base alle esigenze dei clienti, nessun prodotto standardizzato).

Vanno per contro rilevati i software standard varcanti il confine.
Si tratta di prodotti concepiti e commercializzati per un ampio pubblico.

f) software scaricato da Internet;

g) beni forniti a titolo gratuito che non siano oggetto di transazioni commerciali¹⁾, sempre che siano movimentati unicamente al fine di predisporre o favorire una transazione commerciale successiva, illustrando le caratteristiche di beni o servizi, ad esempio:

- materiale pubblicitario;
- campioni commerciali;

Ne fanno parte:

- i listini dei prezzi, le istruzioni per l'uso e i manuali tecnici;
- le merci per prove e test, i campioni di merci e i campionari.

1) Vi è transazione commerciale in caso di attività professionale o d'affari a scopo di lucro per la quale viene effettuato o è previsto un pagamento oppure un altro genere di conteggio.

h) beni destinati a essere riparati e dopo la riparazione, i pezzi di ricambio inclusi nella riparazione e i pezzi difettosi sostituiti;

La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria senza alterarne la natura.

Vanno per contro rilevati i beni posti sotto il regime di perfezionamento e le merci di ritorno.

- i) **mezzi di trasporto che si spostano durante il loro funzionamento, compresi i mezzi di lancio di veicoli spaziali al momento del lancio;**
- j) **beni dichiarati oralmente alle autorità doganali, sia di natura commerciale, purché il loro valore non superi la soglia statistica di 1000 franchi o 1000 chilogrammi, sia di natura non commerciale;**

Ne fanno anche parte le merci dichiarate, per scritto o elettronicamente, in maniera semplificata (p. es. con la voce di tariffa 9999.9999).

- k) **beni immessi in libera pratica dopo essere posti sotto il regime doganale del perfezionamento attivo o della trasformazione sotto controllo doganale.**

**Attenzione! Questo link funziona unicamente all'interno dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al seguente indirizzo: stat@bazg.ad-min.ch*

2.4.4.2 Ulteriori esclusioni

Le esclusioni sottostanti si fondano sulle direttive dell'ONU, oppure dipendono dalla prassi nazionale.

- l) **materiale, provviste e oggetti da viaggio, compresi gli articoli sportivi, destinati ad uso e consumo personale che accompagnano, precedono o seguono il viaggiatore¹⁾;**
- m) **corredi nuziali, masserizie di trasloco oppure oggetti ereditati nonché le suppellettili domestiche usate destinate all'arredamento di un'abitazione secondaria¹⁾;**
- n) **bare, urne funerarie, accessori funebri e oggetti destinati alla manutenzione e all'ornamento di sepolture e monumenti funebri¹⁾;**
- o) **ordini, onorificenze, premi d'onore, medaglie e oggetti ricordo¹⁾;**
- p) **prodotti farmaceutici utilizzati in occasione di manifestazioni sportive internazionali, destinati all'uso personale oppure all'interno di un'associazione o di una squadra¹⁾;**
- q) **invii di regali¹⁾;**
- r) **piani di costruzione, manoscritti, documenti commerciali¹⁾;**
- s) **francobolli della voce di tariffa 9704, tuttavia soltanto se destinati all'ammissione temporanea o provenienti da tale regime oppure se destinati allo scambio, compresi i relativi album¹⁾;**
- t) **container e contenitori per il trasporto riutilizzabili¹⁾;**
- u) **soccorsi di urgenza a regioni sinistrate;**

Ne fanno parte:

- *i beni umanitari di soccorso, sempre che si tratti di donazioni e forniture gratuite da parte di enti assistenziali, comprendenti merci di diverso genere (p. es. derrate alimentari, tessili, calzature, giocattoli ecc.) per le quali, secondo la voce di tariffa rilevante, non esistono specifiche indicazioni di peso e di valore.*

Vanno per contro rilevati:

- le merci destinate all'aiuto umanitario per programmi di enti assistenziali pubblici o privati;
- le forniture di beni nuovi o usati con valore d'investimento (p. es. veicoli, macchine, edifici prefabbricati);
- gli invii di merci di un solo genere (p. es. latte in polvere, vestiti usati, animali, medicinali);
- gli invii di beni umanitari di soccorso (donazioni e forniture gratuite) da parte di enti assistenziali, comprendenti merci di diverso genere per le quali, secondo la voce di tariffa rilevante, esistono specifiche indicazioni di peso (unità supplementari) e di valore.

- v) merci oggetto di traffici non commerciali tra persone fisiche residenti nelle zone periferiche (traffico di confine); prodotti ottenuti da agricoltori su terreni situati all'esterno, ma in prossimità, del territorio statistico nel quale ha sede la loro azienda.**

Ne fanno parte:

- *il traffico rurale di confine;*
- *i prodotti del bestiame da alpeggio e svernamento;*
- *il traffico di mercato;*
- *il traffico di confine di piccole quantità di merci.*

Vanno per contro rilevati:

- il traffico forestale di confine con la Francia;
- il traffico di merci con le zone franche dell'Alta Savoia e del Paese di Gex;
- gli altri traffici di confine che beneficiano della franchigia di dazio o di agevolazioni doganali.

- w) provviste per ristoranti di bordo e merci da o per negozi in zona franca di tasse svizzeri;**

Vanno per contro rilevate:

- le merci per i servizi di bordo ([cifra 2.2.2.16 D-16*](#)) per compagnie aeree, acquistate all'estero da compagnie svizzere o acquistate in Svizzera da compagnie estere;
- le merci per i negozi in zona franca di tasse esteri (compreso l'aeroporto di Basilea-Mulhouse).

- x) merci diventate inutilizzabili o merci non utilizzabili commercialmente;**

Ne fanno parte:

- *i rifiuti non riciclabili destinati allo smaltimento mediante distruzione, deposito definitivo o altre operazioni. Il flusso dei beni e quello finanziario (costi dello smaltimento) scorrono pertanto nella medesima direzione.*

Vanno per contro rilevati i rifiuti riciclabili. Essi sono infatti utilizzati come materie prime secondarie (fabbricazione di nuovi prodotti, utilizzazione dell'energia).

y) oggetti in circolazione nell'ambito dell'assistenza amministrativa o giudiziaria e della cooperazione con altri Stati;

Ne fanno parte:

- *le merci importate o esportate nell'ambito dell'assistenza amministrativa o giudiziaria (procedimenti giudiziari volti a chiarire fattispecie penali), come le merci sequestrate di qualsiasi genere (dai laptop alle autovetture);*
- *gli oggetti di servizio che servono alle autorità;*
- *il materiale edile, i mezzi d'esercizio e gli altri oggetti di servizio per allacciamenti e installazioni ferroviarie, impianti doganali e postali spostati;*
- *il materiale edile e i mezzi d'esercizio per la riparazione di dighe, centrali elettriche, ponti, strade e altre opere, edificati, gestiti o utilizzati da entrambe le parti del confine doganale; in linea di massima, gli aspetti inerenti al diritto doganale sono disciplinati in un accordo internazionale separato.*

1) Le merci qui menzionate non possono essere oggetto di una transazione commerciale.

**Attenzione! Questo link funziona unicamente all'interno dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al seguente indirizzo: stat@bazg.ad-min.ch*

2.4.5 Particolarità concernenti le merci commerciali e quelle non commerciali

2.4.5.1 Forniture di sostituzione e forniture successive

Le forniture di sostituzione e le forniture successive che completano la fornitura principale devono essere rilevate, sempre che non si tratti di merci incluse nell'elenco delle esclusioni, indipendentemente dal fatto che siano fatturate o no.

2.4.5.2 Merci di commissione e di consegna

Le importazioni e le esportazioni di

- **merci di commissione** (merci del committente riprese dal commissionario, vendute e fatturate da quest'ultimo) oppure
- **merci di consegna** (forniture di merci in un deposito di consegna)

devono essere dichiarate come merci commerciali, mentre le forniture di ritorno sono considerate merci di ritorno.

2.4.5.3 Rifiuti

(Elenco delle esclusioni, [cifra 2.4.4.2 x](#))

Definizione

Rifiuti riciclabili:

servono da materie prime secondarie per la fabbricazione di nuove merci (utilizzo della materia). Rientrano in tale gruppo anche i rifiuti urbani, i residui non metallici della frantumazione (fluff) e diversi oggetti usati da bruciare, come pneumatici, legno eccetera, i quali durante la distruzione producono energia (utilizzo dell'energia).

Rifiuti non riciclabili:

Il passaggio del confine avviene innanzitutto a fini di smaltimento, sia mediante deposito definitivo sia mediante altre operazioni. La particolarità di queste merci è che all'atto del passaggio del confine esse non hanno alcun valore commerciale in senso proprio. La loro eliminazione comporta, anzi, dei costi (valore negativo). Le merci e il flusso finanziario scorrono pertanto nella stessa direzione.

Trattamento

Rifiuti riciclabili:

- imposizione secondo le prescrizioni generali;
- sempre come merci commerciali (anche in caso di valore negativo);
- valore statistico: se l'accertamento del valore richiede un onere lavorativo sproporzionato, se il prezzo di mercato è sceso a zero oppure se i rifiuti riciclabili presentano un valore negativo, occorre dichiarare un valore simbolico di 1 franco per invio. Negli altri casi il valore è determinato secondo le prescrizioni generali ([cifra 2.3.14](#)).

Rifiuti non riciclabili:

- imposizione secondo le prescrizioni generali;
- merci non commerciali;
- valore statistico: importo (valore negativo) che il fornitore della merce deve pagare al destinatario per lo smaltimento della stessa.

2.4.5.4 Rilevamento statistico di aerei

Aerei

Acquisto, vendita, leasing finanziario:

L'importazione di aerei da parte di compagnie aeree con sede in Svizzera va rilevata dal punto di vista della statistica del commercio estero (vedi [cifra 2.3.14.4](#)) indipendentemente dal fatto che gli aerei vengano acquistati/venduti o in leasing (solo leasing finanziario). A tale riguardo è irrilevante se le imprese di leasing hanno sede in Svizzera o all'estero. Questi aerei devono essere rilevati all'esportazione in caso di successiva vendita all'estero o di restituzione a causa della scadenza del contratto.

Noleggio:

Gli aerei noleggiati per impiego non devono essere rilevati dal punto di vista della statistica del commercio estero, né all'importazione né all'esportazione (vedi [cifra 2.3.14.4](#)).

Manutenzione:

Regolamento 25-02 – 21 marzo 2022

Gli aerei (nonché i loro motori) importati temporaneamente a fini di manutenzione (revisione, riparazione), con o senza autorizzazione, devono essere dichiarati come merce non commerciale (riparazione) sia all'importazione sia alla riesportazione.

Perfezionamento:

Gli aerei importati temporaneamente a chiari fini di perfezionamento (p. es. equipaggiamento interno) vanno imposti come merci commerciali (senza autorizzazione = procedura normale; con autorizzazione = regime di perfezionamento).

2.4.5.5 Rilevamento statistico di software/programmi per computer

(Elenco delle esclusioni, [cifra 2.4.4.1](#) e)

Definizione

Software standard:

Tale categoria comprende i prodotti software creati e offerti a una più ampia cerchia di acquirenti. La loro commercializzazione può avvenire senza che vi sia un contatto personale tra il produttore e l'acquirente.

Software individuale:

Si tratta di un software sviluppato per un singolo cliente, nell'ambito di una prestazione specifica.

Distinzione tra software standard e software individuale:

- se un software standard è stato ampiamente individualizzato a favore di un cliente particolare, va trattato come software individuale;
- i pacchetti di programmi integrati in un sistema di software su richiesta di un cliente (p. es. per contabilità, acquisto, vendita o finanze) sono ancora considerati software standard.

Diritti di licenza:

L'utilizzazione di software è in parte legata al pagamento di diritti di licenza, in particolare alla concessione del diritto d'installare il software su più computer.

Trattamento statistico

Software standard:

- merce commerciale;
- valore statistico: valore del programma franco frontiera svizzera incluso il valore del supporto di dati.

Software individuale:

- merce non commerciale;

Regolamento 25-02 – 21 marzo 2022

- valore statistico: valore del programma franco frontiera svizzera incluso il valore del supporto di dati, se noto al momento dell'imposizione doganale. In caso contrario deve essere dichiarato un valore statistico di 1 franco.

Diritti di licenza:

- Di principio i diritti di licenza sono parte integrante del valore statistico e devono essere aggiunti al valore della merce commercializzata. Per le licenze utilizzate da più utenti occorre aggiungere l'intera controprestazione convenuta contrattualmente. Deve essere aggiunta l'effettiva tassa da pagare, sempre che sia nota al momento dell'imposizione. Se la durata del contratto è indefinita e pluriennale, nel valore statistico va inclusa esclusivamente la tassa dovuta per l'anno dell'imposizione.
- Le tasse pagate per le licenze concesse a posteriori nonché gli aggiornamenti gratuiti e i complementi dei programmi non vanno invece rilevati nella statistica del commercio estero. Licenze sotto forma di etichetta sono equiparate ai valori aventi corso legale secondo l'elenco delle esclusioni, [cifra 2.4.4.1 b](#)).

Valori medi:

I valori medi dei software sono disponibili alla rubrica relativa al [valore dei software](#)* (a scopo di servizio).

**Attenzione! Questo link funziona unicamente all'interno dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al seguente indirizzo: stat@bazq.admin.ch*

2.4.5.6 Negozi in zona franca di tasse (tax-free-shop)

Esportazione di merci in un negozio in zona franca di tasse:

- Aeroporti svizzeri (Zurigo e Ginevra) = **merci non commerciali**; indicare «CH» come Paese di destinazione.
- Altri aeroporti (compreso quello di Basilea-Mulhouse) = **merci commerciali**. Il Paese di destinazione è il Paese in cui si trova il negozio, se noto. In caso contrario indicare il primo Paese in cui è portata la merce (p. es. deposito in Germania).

(Dichiarazioni doganali d'esportazione in NCTS ed e-dec, vedi [informazione NCTS](#))

2.4.5.7 Traffico turistico

- Merci del traffico turistico (merci private) ([cifra 7.2 D-102-10*](#))

Per le merci del traffico turistico è sufficiente la dichiarazione verbale, anche se si tratta di imposizioni secondo la tariffa d'uso delle dogane; tali merci non sono rilevate nella statistica del commercio estero. Sono escluse le merci secondo la [cifra 3.1.1 D-102-20*](#), che devono essere dichiarate elettronicamente. Queste ultime devono essere dichiarate come merci commerciali, sempre che non siano indicate nell'[elenco delle esclusioni](#).

- Merci commerciali (del traffico turistico) ([cifra 7.3 D-102-10*](#))

Le merci commerciali devono essere dichiarate elettronicamente.

Eccezioni:

vedi [cifra 1.2 D-102-40*](#); e le parti di automobili montate all'estero, indipendentemente dall'ampiezza e dal valore.

Le merci commerciali dichiarate verbalmente non possono essere valutate dal punto di vista statistico e non sono comprese nel commercio speciale ([cifra. 2.1.3](#))

**Attenzione! Questo link funziona unicamente all'interno dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al seguente indirizzo: stat@bazg.admin.ch*

2.4.5.8 Spese di montaggio e di sviluppo

Si distinguono i seguenti casi:

- Le spese di montaggio o di sviluppo sono note e fatturate al momento dell'imposizione della merce: esse sono parte integrante del valore statistico.
- Le spese di montaggio o di sviluppo non sono dichiarate con la merce (dichiarazione doganale soltanto per queste spese o con documenti commerciali): merce non commerciale.

2.4.5.9 Esempi di merci commerciali/non commerciali secondo l'elenco delle esclusioni

N.	Esempio	Merce commerciale	Merce non commerciale
1	Biancheria da lavare Il lavaggio è considerato alla stregua di una riparazione, vedi elenco delle esclusioni (EE) h)		X
2	Supporti per la merce da pulire Il processo di pulizia è considerato alla stregua di una riparazione, vedi EE h)		X
3	Computer e parti di computer difettosi vanno imposti secondo lo scopo d'impiego:		X
	• destinati alla riparazione = riparazione, vedi EE h)		X
	• smaltimento = rifiuti riciclabili, vedi EE x)	X	
	• sostituzione in garanzia = merce di ritorno	X	
	• scopo d'impiego non noto al momento dell'imposizione all'esportazione = merce commerciale	X	
4	Licenze sotto forma di etichetta senza software standard o individuale sono equiparate ai valori aventi corso legale, vedi EE b)		X
5	Cocci di vetro , di ritorno al fornitore per il riutilizzo. I rifiuti riciclabili sono sempre merci commerciali, vedi EE x)	X	
6	Rifiuti urbani Rifiuti urbani = rifiuti riciclabili. Lo smaltimento tramite incenerimento genera calore, vedi EE x)	X	
7	Teleriscaldamento in un circuito idrico chiuso, dall'energia geotermica (cifra 3.3.2). Il calore è imposto come energia e merce commerciale (VT 2716.0000/913), l'acqua è solo un vettore e alla reimportazione o alla riesportazione è imposta come merce non commerciale, vedi EE t)	X (calore)	X (acqua)

N.	Esempio	Merce commerciale	Merce non commerciale
8	Materiale dell'esercito , diversi articoli sportivi e materiale da cucina per Swisscoy. Si tratta di merce destinata a forze armate stazionate al di fuori del territorio statistico, vedi EE d)		X
9	Tubi fluorescenti difettosi interi = riciclaggio, classificati alla VT 3825.9090	X	
10	Tubi fluorescenti rotti inclusi coperchi e polvere fluorescente (p. es. con mercurio), vanno imposti secondo lo scopo d'impiego:		
	<ul style="list-style-type: none"> • separati e riciclabili • destinati al deposito definitivo (sotterraneo) 	X	X
11	Esportazioni di libretti (Carnet) TIR L'Union internationale des transports routiers (IRU) esporta regolarmente libretti TIR all'attenzione delle autorità dei Paesi partner. Questi invii devono essere imposti come segue: <ul style="list-style-type: none"> • merce commerciale (escluse dall'EE d) • voce di tariffa 4823.9020 • imposizione normale • valore statistico = soltanto il valore dei libretti. L'importo delle garanzie dei libretti, che è anche fatturato, <u>non fa parte</u> del valore statistico. 	X	
12	Smartbox Alcune ditte importano delle piccole scatole in cartone stampato (Smartbox) contenenti ciascuna un buono regalo e un libretto illustrato nel quale potete scegliere una destinazione o un'altra attività. Il prezzo di vendita della Smartbox è compreso tra i 70 (avventura) e i 650 franchi (soggiorni esclusivi). Questi invii devono essere imposti come segue: <ul style="list-style-type: none"> • merce non commerciale (vedi EE b) • voce di tariffa 4911.9990 • valore statistico = valore totale fatturato 		X
13	Merci destinate a test Un'impresa farmaceutica della regione di Basilea importa prodotti chimici della Cina destinati a test. Il valore secondo la fattura proforma deve, per ragioni contabili, essere sottoposta all'IVA, ma non è pagato dall'importatore. Queste merci devono essere imposte come segue: <ul style="list-style-type: none"> • benché sottoposta all'IVA, questa merce non è oggetto di una transazione commerciale • merce non commerciale (vedi EE g) 		X
14	Film cinematografici per proiezione importati a titolo di prestito contro tassa di licenza: <ul style="list-style-type: none"> • film analogici su celluloide (cap. 37) • film digitali su hard disk (cap. 84) o trailer su chiavetta USB (cap. 85) I film sono proprietà di una società estera (p. es. Warner Bros. o Pathé Films) e vengono in Svizzera per essere proiettati nelle sale cinematografiche: dopo l'uso, quelli analogici vengono distrutti mentre		X

N.	Esempio	Merce commerciale	Merce non commerciale
	gli hard disk e le chiavette USB formattati e rispediti al mittente. Questi invii devono essere imposti come segue: merce non commerciale (per uso temporaneo non superiore a 24 mesi) (vedi EE c)		
15	<p>Esportazione di carburante per aerei Carburante per il rifornimento di aerei appartenenti a una compagnia svizzera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • merce non commerciale • voci di tariffa: 2710.1211/1911 n. conv. 911 • Paese di destinazione: CH <p>Caso particolare Basilea-Mulhouse Per il rifornimento presso l'aeroporto di Basilea-Mulhouse non è necessaria una dichiarazione d'esportazione.</p>		X
	<p>Carburante per il rifornimento di aerei appartenenti a una compagnia estera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • merce commerciale • voci di tariffa: 2710.1211/1911 n. conv. 911 • Paese di destinazione: Stato della sede della compagnia aerea (se non può essere determinato: Paese d'immatricolazione del velivolo). Bisogna allestire una dichiarazione d'esportazione per ogni Paese di destinazione. <p>Caso particolare Basilea-Mulhouse Per il rifornimento presso l'aeroporto di Basilea-Mulhouse non è necessaria una dichiarazione d'esportazione.</p>	X	
16	<p>Importazione di carburante per aerei destinato all'utilizzo sull'aeroporto di Basilea-Mulhouse (settore svizzero) Gli invii all'importazione di carburante per aerei destinato all'utilizzo nel settore svizzero dell'aeroporto di Basilea-Mulhouse devono essere dichiarati come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rifornimenti soggetti all'imposta sugli oli minerali: merce commerciale/CD 5 • rifornimenti non soggetti all'imposta sugli oli minerali (secondo la cifra 4.7 R-09): merce non commerciale/CD 5 	X (soggetti a imposta)	X (non soggetti a imposta)

2.5 Codice d'imposizione e codice delle merci commerciali

2.5.1 Codice d'imposizione = CI Importazione

Nell'applicazione e-dec non esistono codici d'imposizione: nell'interfaccia relativa alla statistica del commercio estero, i diversi campi e-dec (tipo d'imposizione, preferenza ecc.) sono combinati e trasformati nel codice d'imposizione.

L'indicazione nella colonna e-dec informa circa la possibilità di creare la combinazione corrispondente («Suddivisione dei codici d'imposizione»: vedi allegati, [cifra 5.1](#)).

Regolamento 25-02 – 21 marzo 2022

CI	Descrizione	e-dec	Abbreviazione
0	Merci non commerciali in esenzione da tributi ¹⁾	X	MNC
1	Aliquota normale	X	
2	Aliquota preferenziale	X	
3	Agevolazione doganale, senza preferenza	X	
4	Agevolazione doganale, con preferenza	X	
5	Merci di ritorno ²⁾	X	
8	Imposizioni in franchigia secondo l'art. 8 LD e l'accordo UNESCO	X	
13	Traffico di perfezionamento passivo proprio (regime di non riscossione/regime di non riscossione semplificato)	X	TPPP (RI/RIs)
14	Traffico di perfezionamento passivo a cottimo (regime di non riscossione/regime di non riscossione semplificato)	X	TPPC (RI/RIs)
15	Traffico di perfezionamento attivo proprio ³⁾ (regime di non riscossione)	X	TPAP (RI)
16	Traffico di perfezionamento attivo proprio ³⁾ (regime di restituzione senza preferenza)	X	TPAP (RE)
17	Traffico di perfezionamento attivo proprio ³⁾ (regime di restituzione con preferenza)	X	TPAP (RE)
18	Traffico di perfezionamento attivo a cottimo ³⁾ (regime di non riscossione)	X	TPAC (RI)
19	Traffico di perfezionamento attivo a cottimo ³⁾ (regime di restituzione senza preferenza)	X	TPAC (RE)
20	Traffico di perfezionamento attivo a cottimo ³⁾ (regime di restituzione con preferenza)	X	TPAC (RE)
60	Traffico forestale nella zona di confine con la Francia	X	
61	Traffico con la zona franca dell'Alta Savoia	X	
62	Traffico con la zona franca del Paese di Gex	X	
63	Altro traffico nella zona di confine	X	
66	Traffico con Samnaun	X	
67	Prodotti del passaggio transfrontaliero di animali per il pascolo	X	
68	Traffico di mercato	X	

Spiegazioni

- 1) Merci non commerciali, dichiarate mediante e-dec, in franchigia di tributi senza/con preferenza. Merci che possono essere dichiarate per scritto con dichiarazione semplificata (doppio della lettera di vettura, copia della fattura ecc.), tra cui:
 - valigie diplomatiche
 - effetti personali
 - documenti commerciali
 - campioni di merce
- 2) Non sono considerate merci di ritorno le merci destinate alla riparazione o provenienti dalla riparazione = trattamento che rende nuovamente pronte per l'uso le merci usate, danneggiate o sporche ([cifre 2.4.3 – 2.4.5](#)).
- 3) Fino alla realizzazione di una soluzione elettronica per la dichiarazione d'importazione e d'esportazione elettronica, le merci nell'ambito della procedura semplificata per il perfezionamento attivo devono essere dichiarate secondo quanto descritto nel modulo [47.84](#) (mod. 11.71 e 11.72 o 11.86).

2.5.2 Codice d'imposizione = CI Esportazione

In NCTS i codici d'imposizione vanno inseriti nella rubrica «CI».

Nell'applicazione e-dec Esportazione non esistono codici d'imposizione: nell'interfaccia relativa alla statistica del commercio estero, i diversi campi e-dec Esportazione (tipo d'imposizione ecc.) sono combinati e trasformati nel codice d'imposizione.

L'indicazione nella colonna e-dec Esportazione informa circa la possibilità di creare la combinazione corrispondente («Suddivisione dei codici d'imposizione»: vedi allegati, [cifra 5.2](#)).

CI	Testo	NCTS	e-dec Esp.	Abbreviazione
20	Inviì che non devono essere rilevati nella statistica del commercio ¹⁾	X	X	MNC
21	Altre merci, senza restituzione	X	X	
22	Merce di ritorno ²⁾ con domanda di restituzione dei tributi all'importazione	X	X	
23	Merce di ritorno ²⁾ senza domanda di restituzione dei tributi all'importazione	X	X	
24	Merci non commerciali secondo l'elenco delle esclusioni	X	X	
25	Con domanda di restituzione della tassa d'incentivazione sui COV	X	X	
27	Con domanda per l'alcol	X	X	
28	Con domanda per almeno 2 dei CI 25–27	X	X	
29	Con domanda di restituzione dell'imposta sulla birra	X	X	
30	Traffico di perfezionamento attivo proprio ³⁾ (regime di non riscossione)	X	X	TPAP (RI)

CI	Testo	NCTS	e-dec Esp.	Abbreviazione
31	Traffico di perfezionamento attivo a cottimo ³⁾ (regime di non riscossione)	X	X	TPAC (RI)
32	Traffico di perfezionamento attivo proprio ³⁾ (regime di restituzione)	X	X	TPAP (RE)
33	Traffico di perfezionamento attivo a cottimo ³⁾ (regime di restituzione)	X	X	TPAC (RE)
35	Traffico di perfezionamento attivo (regime di restituzione speciale)	X	X	
41	Traffico di perfezionamento passivo proprio (regime di non riscossione)	X	X	TPPP (RI)
42	Traffico di perfezionamento passivo a cottimo (regime di non riscossione)	X	X	TPPC (RI)
53	Traffico di perfezionamento passivo proprio (regime di non riscossione semplificato)	X	X	TPPP (RIs)
54	Traffico di perfezionamento passivo a cottimo (regime di non riscossione semplificato)	X	X	TPPC (RIs)
60	Traffico forestale nella zona di confine con la Francia		X	
61	Traffico con la zona franca dell'Alta Savoia		X	
62	Traffico con la zona franca del Paese di Gex		X	
63	Altro traffico nella zona di confine		X	
66	Traffico con Samnaun	X	X	
67	Prodotti del passaggio transfrontaliero di animali per il pascolo		X	
68	Traffico di mercato		X	

Spiegazioni

1) Merci che possono essere dichiarate per scritto con dichiarazione semplificata (doppio della lettera di vettura, copia della fattura ecc.), tra cui:

- valigie diplomatiche
- effetti personali
- documenti commerciali
- campioni di merci

Le dichiarazioni doganali con CI 20 non possono recare altri CI.

2) Non sono considerate merci di ritorno le merci destinate alla riparazione o provenienti dalla riparazione = trattamento che rende nuovamente pronte per l'uso le merci usate, danneggiate o sporche ([cifre 2.4.3](#) – 2.4.5).

- 3) Fino alla realizzazione di una soluzione elettronica per la dichiarazione d'importazione e d'esportazione elettronica, le merci nell'ambito della procedura semplificata per il perfezionamento attivo devono essere dichiarate secondo quanto descritto nel modulo [47.84](#) (mod. 11.71 e 11.72 o 11.86).

2.5.3 Codici delle merci non commerciali (MNC)

Definizione di merci non commerciali

Sono considerate merci non commerciali le merci che non rientrano nella statistica del commercio estero secondo l'elenco delle esclusioni ([cifra 2.4.4](#)).

Indicazione delle merci non commerciali nelle dichiarazioni doganali

Dichiarazione d'importazione:

e-dec Importazione, e-dec web Importazione	=	campo merce commerciale	No
--------------------------------------------	---	-------------------------	----

Dichiarazione d'esportazione:

Dichiarazione d'esportazione NCTS	=	campo CM (codice merci commerciali)	2
	e	campo CI (codice d'imposizione)	24
e-dec Esportazione, e-dec web Esportazione	=	campo merce commerciale	No

2.5.4 Codificazione per casi speciali, importazione (stato aprile 2016)

Vedi anche [imposizione di casi speciali e-dec Importazione](#)

				e-dec Importazione			
				Merce commerciale	Prefe-renza	Valore statistico	Valore IVA
Perfezionamento attivo/passivo Non nel regime di perfezionamento attivo/passivo. Dichiarazione per l'imposizione normale secondo le prescrizioni generali.	Verso il territorio doganale svizzero a fini di perfezionamento (attivo) = merce commerciale			Si	No/Si	Valore della merce + trasporto fino al confine	IVA R-69-03 cifre 9 + 11 + 5
	Ritorno nel territorio doganale svizzero dopo il perfezionamento (passivo) = merce commerciale			Si	No/Si	Valore all'esportazione + costo del perfezionamento/della manodopera + valore del materiale nuovo + trasporto fino al confine	IVA R-69-02 cifra 18 IVA R-69-03 cifra 8.3 IVA R-69-11 cifra 2.2
Perfezionamento attivo (senza riparazione) Nel regime di perfezionamento. Art. 12 e 59 LD Le merci nell'ambito della procedura semplificata del perfezionamento attivo devono essere dichiarate con mod. 11.71 o 11.72.	Proprio	Ordinaria	Regime di non riscossione	Si	No/Si	Valore della merce + trasporto fino al confine	IVA R-69-03 cifre 5 + 11
			Regime di restituzione	Si	No/Si		
	A cottimo	Ordinaria	Regime di non riscossione	Si	No/Si	Valore della merce + trasporto fino al confine	IVA R-69-03 cifre 9 + 11
			Regime di restituzione	Si	No/Si		
Perfezionamento passivo (senza riparazione) Nel regime di perfezionamento. Art. 13 e 60 LD	Proprio	Ordinaria e semplificata	Regime di non riscossione	Si	No/Si	<u>Posizione 1</u> Valore all'esportazione + costo del perfezionamento/della manodopera + trasporto fino al confine	IVA R-69-02 cifra 17 IVA R-69-11 cifra 2.1
	A cottimo	Ordinaria e semplificata	Regime di non riscossione	Si	No/Si	<u>Posizione 2</u> Valore del materiale nuovo	

Regolamento 25-02 – 21 marzo 2022

Riparazione Non nel regime di perfezionamento attivo/passivo. Dichiarazione per l'imposizione normale secondo le prescrizioni generali. La direzione di traffico (attivo/passivo) deve sempre essere indicata.	Verso il territorio doganale svizzero a fini di riparazione (attivo) = merce non commerciale			No	No/Si	Valore della merce + trasporto fino al confine	IVA R-69-03 cifre 9 + 11 + 5
	Ritorno nel territorio doganale svizzero dopo la riparazione (passivo) con/senza materiale nuovo inclusa la riparazione in garanzia = merce non commerciale			No	No/Si	Valore all'esportazione + costo del perfezionamento/della manodopera + valore del materiale nuovo + trasporto fino al confine	IVA R-69-02 cifra 17 IVA R-69-03 cifra 8.2 IVA R-69-11 cifra 2.1
Riparazione nell'ambito del regime di perfezionamento attivo Art. 12 e 59 LD Le merci nell'ambito della procedura semplificata del perfezionamento attivo devono essere dichiarate con mod. 11.71 o 11.72.	Proprio	Ordinaria	Regime di non riscossione	No	No/Si	Valore della merce + trasporto fino al confine	IVA R-69-03 cifre 5 + 11
			Regime di restituzione	No	No/Si		
	A cottimo	Ordinaria	Regime di non riscossione	No	No/Si	Valore della merce + trasporto fino al confine	IVA R-69-03 cifre 9 + 11
			Regime di restituzione	No	No/Si		
Riparazione nell'ambito del regime di perfezionamento passivo Art. 13 e 60 LD	Proprio	Ordinaria e semplificata	Regime di non riscossione	No	No/Si	<u>Posizione 1</u> Valore all'esportazione + costo del perfezionamento/della manodopera + trasporto fino al confine	IVA R-69-02 cifra 17 IVA R-69-03 cifra 8.2 IVA R-69-11 cifra 2.1
	A cottimo	Ordinaria e semplificata	Regime di non riscossione	No	No/Si	<u>Posizione 2</u> Valore del materiale nuovo	
Merce di ritorno	Merci svizzere di ritorno art. 10 e 48 LD			Si	No/Si	Valore all'esportazione + trasporto fino al confine	IVA R-69-03 cifre 9 + 11

2.5.5 Codificazione per casi speciali, esportazione (stato aprile 2016)

Vedi anche [imposizione di casi speciali e-dec Esportazione](#)

				NCTS		e-dec Esportazione	
				CM	CI	Merce commerciale	Valore statistico
Perfezionamento passivo/attivo Non nel regime di perfezionamento attivo/passivo. Dichiarazione per l'imposizione normale secondo le prescrizioni generali.	Ritorno nel territorio doganale estero dopo il perfezionamento con/senza materiale nuovo (attivo) = merce commerciale			1	21	Sì	Valore all'importazione + costo del perfezionamento/della manodopera + valore del materiale nuovo + trasporto fino al confine
	Verso il territorio doganale estero a fini di perfezionamento (passivo) = merce commerciale			1	21	Sì	Valore della merce + trasporto fino al confine
Perfezionamento attivo (senza riparazione) Nel regime di perfezionamento. Art. 12 e 59 LD Le merci nell'ambito della procedura semplificata del perfezionamento attivo devono essere dichiarate con mod. 11.86	Proprio	Ordinaria	Regime di non riscossione	1	30	Sì	Valore all'importazione + costo del perfezionamento/della manodopera + valore del materiale nuovo + trasporto fino al confine
			Regime di restituzione	1	32	Sì	
	A cottimo	Ordinaria	Regime di non riscossione	1	31	Sì	
			Regime di restituzione	1	33	Sì	
Perfezionamento passivo (senza riparazione) Nel regime di perfezionamento. Art. 13 e 60 LD	Proprio	Ordinaria	Regime di non riscossione	1	41	Sì	Valore della merce + trasporto fino al confine
		Semplificata	Regime di non riscossione	1	53	Sì	
	A cottimo	Ordinaria	Regime di non riscossione	1	42	Sì	
		Semplificata	Regime di non riscossione	1	54	Sì	
Perfezionamento attivo Regime di restituzione speciale	Il perfezionamento attivo secondo il regime di restituzione speciale si limita ai prodotti agricoli di base elencati alla cifra 10 R-10-70			1	35	Sì	Valore della merce + trasporto fino al confine

Regolamento 25-02 – 21 marzo 2022

Riparazione Non nel regime di perfezionamento attivo/passivo. Dichiarazione per l'imposizione normale secondo le prescrizioni generali. La direzione di traffico (attivo/passivo) deve sempre essere indicata.	Ritorno nel territorio doganale svizzero dopo la riparazione (attivo) con/senza nuovo materiale inclusa riparazione in garanzia = merce non commerciale			2	24	No	Valore all'importazione + costo del perfezionamento/della manodopera + valore del materiale nuovo + trasporto fino al confine
	Verso il territorio doganale estero a fini di perfezionamento (passivo) = merce non commerciale			2	24	No	Valore all'importazione + trasporto fino al confine
Riparazione nell'ambito del regime di perfezionamento attivo Art. 12 e 59 LD Le merci nell'ambito della procedura semplificata del perfezionamento attivo devono essere dichiarate con mod. 11.86	Proprio	Ordinaria	Regime di non riscossione	2	30	No	Valore all'importazione + costo del perfezionamento/della manodopera + valore del materiale nuovo + trasporto fino al confine
			Regime di restituzione	2	32	No	
	A cottimo	Ordinaria	Regime di non riscossione	2	31	No	
			Regime di restituzione	2	33	No	
Riparazione nell'ambito del regime di perfezionamento passivo Art. 13 e 60 LD	Proprio	Ordinaria	Regime di non riscossione	2	41	No	Valore della merce + trasporto fino al confine
		Semplificata	Regime di non riscossione	2	53	No	
	A cottimo	Ordinaria	Regime di non riscossione	2	42	No	
		Semplificata	Regime di non riscossione	2	54	No	
Merce di ritorno Art. 11 e 61 LD	Merce estera di ritorno con domanda di restituzione dei tributi all'importazione			1	22	Sì	Valore all'importazione + trasporto fino al confine
	Merce estera di ritorno senza domanda di restituzione dei tributi all'importazione			1	23	Sì	Valore all'importazione + trasporto fino al confine

2.6 Consegna di giustificativi da parte degli uffici doganali

La panoramica comprende:

- gli esemplari per la statistica del commercio estero rilevati a livello centrale (ai sensi dell'[art. 21 OD-UDSC](#));
- gli esemplari per la statistica del commercio estero a scopi di controllo.

I moduli riportati nell'elenco qui appresso devono essere trasmessi per posta o per [via elettronica](#)² a S Merce:

Panoramica degli esemplari da consegnare

Mod.	Direzione del traffico	Esemplare	Spiegazione	Destinatario	Osservazione
11.32	Importazione	B	Dichiarazione per l'importazione in franchigia di dazio ai sensi dell'art. 8 LD	S Merce	
11.36	Importazione	B	Dichiarazione per l'importazione di materiale bellico in franchigia di dazio ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 lett. m LD	S Merce	
11.71	Importazione	C	Dichiarazione per il perfezionamento attivo – non riscossione semplificata	S Merce	
11.86	Esportazione	B	Dichiarazione per il perfezionamento attivo – non riscossione semplificata/conclusione	S Merce	

² Link: \\vf00105a.adb.intra.admin.ch\ezv_os\$\os\9\1\3\4\16466\913.4 AHST Ablieferung Belege R-25 Ziffer 2.6